COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 – c/c postale 15123029
tel 0746.951310-13 fax 0746-951258
pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

ORDINANZA n 9 del 01 aprile 2021

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA.

IL SINDACO

Rilevato che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (traumatocampa pityocampa), la "processionaria della quercia" (thaumetopoea processionea9 e l'Euprottide (Euroctis chrysorrhoea – linnaeus);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.10.2007 la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sua cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell'insetto di che trattasi;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà, qualora costatata la presenza, all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinchè i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree provate, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. del 30.10.2007;

Ritenuto di dover provvedere in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure idonee a monitorare, a contenere e controllare il fenomeno infestante;

Ritenuto indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto in particolare l'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 ss.mm.

Vista la L.241/90 e ss.mm.;

COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 – c/c postale 15123029
tel 0746.951310-13 fax 0746-951258
pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

ORDINA

- **A tutti i proprietari di aree verdi, di effettuare , entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa), Processionaria della Quercia (Thaumetopoea processionea) e di Euprottide (Euproctis chrysorrhoea-Linnaeus); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (pinus Nigra), Pino strobo (Pinus strobus), per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.**

- Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme per attuare **gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica** secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.

AVVISA

1. Che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. È fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
3. Le contravvenzioni alla disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
4. L'Ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 art 16 L. 689/1981;
5. La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

A tutti i pubblici ufficiali ed a chi di competenza, di verificare il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata:
2. all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
3. sul sito web comunale;
4. tramite affissione nei luoghi pubblici;
5. venga trasmessa all'Ufficio di Vigilanza Locale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;
6. venga trasmessa copia all'A.S.L. di Rieti – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
7. venga trasmessa alla Stazione Carabinieri/Corpo Forestale di Posta;

COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 – c/c postale 15123029
tel 0746.951310-13 fax 0746-951258
pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n, 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 01.04.2021

COMUNE DI POSTA (RI)

il Sindaco
F.to Achille Pacifici